



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n.281 TFT 23 del 04 febbraio 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 04 febbraio 2020.

Sono presenti il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta ed il rappresentante dell'AIA AB Giuseppe La Cara.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 47/B

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO:
Del Sig. SALVATORE VELARDO (Presidente S.S.D. 1937 Milazzo)
S.S.D. 1937 MILAZZO;**

La Procura Federale con nota 6642/40 pfi19-20 MS/CS/cf del 21 novembre 2019 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

Il sig. Velardo Salvatore, Presidente della Soc. USD Pistunina ora SSD Milazzo 1937, all'epoca dei fatti, per aver consentito o comunque non impedito la diffusione via etere della gara Milazzo – Paternò Calcio del 24.03.2019 in assenza di specifica e preventiva autorizzazione da parte del Comitato competente, così integrando la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 4 comma 1 del nuovo C.G.S.) in relazione all'art. 52 comma 1,2 e 4 della L.N.D.

La Società U.S.D. Pistunina oggi SSD Milazzo 1937 della violazione dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. (oggi trasfuso nel corrispondente art. 6, comma 1, del C.G.S.), a titolo di responsabilità diretta in ordine alla violazione ascritta al proprio Presidente.

All'odierna udienza benché regolarmente convocati nessuno dei deferiti è comparso nè gli stessi hanno depositato, nei termini, memorie a difesa.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della seguente sanzione:

€ 900,00 di ammenda a carico della società SSD 1937 Milazzo;

Mese uno di inibizione a carico del presidente dell'SSD 1937 Milazzo sig. Velardo Salvatore.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale evidenzia che risulta documentalmente provato che la gara Milazzo – Paternò Calcio del 24.03.2019 e valevole per il campionato Regionale di Eccellenza venne video trasmessa in diretta senza che la Società, odierna deferita, avesse preventivamente richiesto l'autorizzazione alla L.N.D. per il tramite del Comitato Sicilia.

Peraltro quanto dichiarato dal sig. Salvatore Velardo, che all'epoca dei fatti rivestiva la carica di Presidente della predetta Società però non vale ad escluderne la responsabilità in ordine a quanto contestatogli in deferimento dovendo comunque risponderne sotto il profilo della c.d. culpa in vigilando non avendo dato prova di avere adottato tutte le cautele necessarie a che non si verificasse che il soggetto, estraneo alla società, potesse, di sua iniziativa, diffondere in diretta in assenza della necessaria autorizzazione preventiva da parte della LND ex art. 52 del Regolamento della L.N.D. la diretta della suddetta gara.

Conseguentemente va dichiarata la responsabilità diretta della odierna deferita per il fatto

attribuito al proprio Presidente

In ragione di quanto sopra le richieste della Procura Federale vanno accolto nei limiti di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Al sig. Salvatore Velardo mesi uno di inibizione

Alla Società S.S.D. 1937 Milazzo (già USD Pistunina) l'ammenda di € 400,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale e alla parte deferita per quanto di loro rispettiva competenza.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 56/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Francesco Giarrusso

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Siculiana Rosolino (Presidente Società A.S.D. Cus Palermo all'epoca dei fatti);

sig.ra Scibilia Camilla (Presidente Società A.S.D. Castellammare Calcio C5 all'epoca dei fatti);

sig.ra Galante Alice (calciatrice della società A.S.D. Castellammare Calcio C5 all'epoca dei fatti);

società A.S.D. Cus Palermo;

società A.S.D. Castellammare Calcio C5

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato serie C2 calcio a 5 Femminile

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 7873/220 del 19/12/19:

- Il sig. Siculiana Rosolino, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Cus Palermo, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 38 comma 1 e 6 N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito al proprio allenatore di calcio a 5 femminile Sig. La Bianca Salvatore di svolgere le funzioni di allenatore anche per la società A.S.D. Castellammare Calcio C5 nel corso del campionato di serie C2 calcio a 5 femminile della stagione sportiva 2018/2019;
- La sig.ra Scibilia Camilla, all'epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. Castellammare Calcio C5, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione all'art. 38 comma 1 e 6 N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito al sig. Sig. La Bianca Salvatore di svolgere le funzioni di allenatore della propria società durante il campionato di Calcio a 5 femminile stagione sportiva 2018/2019, nonostante lo stesso fosse già tesserato come allenatore per la società A.S.D. Cus Palermo per la medesima stagione sportiva;

- La sig.ra Galante Alice, calciatrice della società A.S.D. Castellammare Calcio C5 all'epoca dei fatti, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S, per aver in sede di audizione innanzi al collaboratore della Procura Federale rilasciato dichiarazioni non veritiere:
- la società A.S.D. Cus Palermo ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Siculiana Rosolino e dal sig. La Bianca Salvatore.
- la società A.S.D. Castellammare calcio C5 ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig.ra Scibilia Camilla e dalla sig.ra Galante Alice.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolorpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi mesi tre di inibizione a carico del sig. Siculiana Rosolino, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Cus Palermo;

mesi mesi quattro di inibizione a carico della sig.ra Scibilia Camilla, all'epoca dei fatti Presidente della società Castellammare Calcio C5;

quattro mesi di squalifica a carico della sig.ra Galante Alice, all'epoca dei fatti calciatrice della Società A.S.D. Castellammare Calcio C5;

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Cus Palermo;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Castellammare Calcio C5

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione del Campionato di serie C2 calcio a 5 femminile stagione sportiva 2018-19, è stato utilizzato quale allenatore, da entrambe le società deferite, il sig. La Bianca Salvatore.

In particolare, la violazione oggetto dell'odierno deferimento risulta ammessa dallo stesso allenatore interessato sig. la Bianca Salvatore (cfr verbale di audizione reso innanzi al collaboratore della Procura Federale in atti).

Relativamente alle dichiarazioni rese dalla calciatrice sig.ra Galante Alice, ed in particolare l'affermazione che l'allenatore Sig. La Bianca Salvatore avrebbe declinato l'invito ad allenare nel corso della stagione sportiva 2018/2019 anche la squadra di Calcio a 5 della società A.S.D. Castellammare Calcio, questo Tribunale ritiene siano palesemente non veritiere in virtù del fatto che lo stesso allenatore sig. La Bianca Salvatore ha ammesso l'addebito in sede di audizione.

Le superiori emergenze inducono pertanto a ritenere fondato il deferimento, avendo entrambi i Presidenti delle società A.S.D. Cus Palermo e A.S.D. Castellammare Calcio C5, rispettivamente sig. Siculiana Rosolino e sig.ra Scibilia Camilla, omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ugualmente fondato risulta il deferimento relativamente alla calciatrice dell' A.S.D. Castellammare Calcio C5 sig.ra Galante Alice avendo reso dichiarazioni palesemente false al collaboratore della Procura Federale.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e indiretta delle società deferite, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi uno di inibizione a carico del sig. Siculiana Rosolino, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Cus Palermo;

mesi due di inibizione a carico della sig.ra Scibilia Camilla, all'epoca dei fatti Presidente della società Castellammare Calcio C5;
 due giornate di squalifica a carico della sig.ra Galante Alice, all'epoca dei fatti calciatrice della Società A.S.D. Castellammare calcio C5;
 ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Cus Palermo;
 ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Castellammare Calcio C5.
 Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
 Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente relatore
 Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 59/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Francesco Giarrusso - relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. LA MANTIA Giuseppe, presidente della società A.S.D. F.C. Aci S. Antonio Calcio;
 Sig. CANNELLA Gabriele;
 Sig. SORBELLO Vincenzo;
 Sig. OROFINO Gabriele;
 Società A.S.D. F.C. ACI S. ANTONIO CALCIO.

La Procura Federale, con nota 8252/1378pfi 18-19/MDL/gb del 3 gennaio 2020, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe e, specificamente:

- a) Il sig. La Mantia Giuseppe, presidente della società A.S.D. F.C. Aci S. Antonio Calcio, per rispondere della violazione di cui agli art. 1bis, comma 1, ed art. 10, comma 2 C.G.S. in vigore all'epoca dei fatti (artt. 4, comma 1, art. 2, commi 2 e 7, ed art. 32, commi 2 e 7 del vigente C.G.S.), anche in relazione all'art. 7 comma 1 dello statuto federale ed artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F. in relazione alla partecipazione irregolare del calciatore Gabriele Cannella, all'epoca dei fatti non tesserato, nelle gare Torregrotta - A.S.D. F.C. Aci S. Antonio Calcio del 14.10.2018, A.S.D. F.C. Aci S. Antonio Calcio - Sporting Viagrande del 10.10.2018 e A.S.D. F.C. Aci S. Antonio Calcio - Villafranca Messana del 31.10.2018, valevoli per il campionato di Promozione e per la Coppa Italia di Promozione;
- b) Il sig. Cannella Gabriele, calciatore attualmente tesserato con la società A.S.D. F.C. Aci S. Antonio Calcio, per rispondere della violazione dell'art. 1bis, comma 1, ed art. 10, comma 2 C.G.S. in vigore all'epoca dei fatti (artt. 4, comma 1, art. 2, commi 1 e 2, ed art. 32, commi 2 e 7 del vigente C.G.S.), anche in relazione all'art. 7 comma 1 dello statuto federale ed artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., in relazione alla partecipazione irregolare in quanto non tesserato all'epoca dei fatti, nelle gare Torregrotta - A.S.D. F.C. Aci S. Antonio Calcio del 14.10.2018, A.S.D. F.C. Aci S. Antonio Calcio - Sporting Viagrande del 10.10.2018 e A.S.D. F.C. Aci S. Antonio Calcio - Villafranca Messana del 31.10.2018, valevoli per il campionato di Promozione e per la Coppa Italia di Promozione;

- c) Il sig. Sorbello Giuseppe, dirigente della società A.S.D. F.C. Aci S. Antonio Calcio, per rispondere della violazione di cui agli art. 1bis, comma 1, ed art. 10, comma 2 C.G.S. in vigore all'epoca dei fatti (artt. 4, comma 1, art. 2, commi 2 e 7, ed art. 32, commi 2 e 7 del vigente C.G.S.), anche in relazione all'art. 7 comma 1 dello statuto federale ed artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto la distinta di gara con attestazione di regolare tesseramento del calciatore Gabriele Cannella, all'epoca dei fatti non tesserato, nella gara Torregrotta - A.S.D. F.C. Aci S. Antonio Calcio del 14.10.2018, valevole per il campionato di Promozione;
- d) Il sig. Orofino Gabriele, dirigente della società A.S.D. F.C. Aci S. Antonio Calcio, per rispondere della violazione di cui agli art. 1bis, comma 1, ed art. 10, comma 2 C.G.S. in vigore all'epoca dei fatti (artt. 4, comma 1, art. 2, commi 2 e 7, ed art. 32, commi 2 e 7 del vigente C.G.S.), anche in relazione all'art. 7 comma 1 dello statuto federale ed artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto la distinta di gara con attestazione di regolare tesseramento del calciatore Gabriele Cannella, all'epoca dei fatti non tesserato, nella gara A.S.D. F.C. Aci S. Antonio Calcio - Sporting Viagrande del 10.10.2018, valevole per la Coppa Italia di Promozione;
- e) la società A.S.D. F.C. Aci S. Antonio Calcio per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 6, comma 1 e 2 del vigente C.G.S., in ordine alle violazioni ascritte ai soggetti deferiti al momento della commissione dei fatti.

Il deferimento trae origine da una segnalazione del Responsabile Giustizia Sportiva del C.R. Sicilia del 14.11.2018 che trasmetteva una nota alla Procura federale della F.I.G.C. protocollata il 22.11.2018 con allegata tutta la documentazione relativa alla gara A.S.D. F.C. Aci S. Antonio Calcio - Villafranca Messana del 31.10.2018, campionato di Promozione, stante quanto deliberato dal Giudice Sportivo Territoriale sul C.U. n° 146 del 2.11.2018.

La Procura federale provvedeva all'istruzione del procedimento attraverso diversi atti di indagine tra i cui i più rilevanti appaiono:

- distinta dei partecipanti alla gara Torregrotta - A.S.D. F.C. Aci S. Antonio Calcio del 14.10.2018, valevole per il campionato di Promozione ed il relativo rapporto arbitrale, attestanti che il sig. Gabriele Cannella è stato dapprima schierato in panchina con il n° 13 e successivamente, dal minuto 20° del 1°T, impiegato in sostituzione di altro tesserato, nonché che il dirigente accompagnatore sig. Vincenzo Sorbello ha sottoscritto la distinta;
- distinta dei partecipanti alla gara A.S.D. F.C. Aci S. Antonio Calcio - Sporting Viagrande del 10.10.2018, valevole per la Coppa Italia di Promozione ed il relativo rapporto arbitrale, attestanti che il sig. Gabriele Cannella è stato dapprima schierato in panchina con il n° 13 e successivamente, dal minuto 14° del 2°T, impiegato in sostituzione di altro tesserato, nonché che il dirigente accompagnatore sig. Gabriele Orofino ha sottoscritto la distinta;
- distinta dei partecipanti alla gara A.S.D. F.C. Aci S. Antonio Calcio - Villafranca Messana del 31.10.2018, valevoli per il campionato di Promozione e per la Coppa Italia di Promozione ed il relativo rapporto arbitrale, attestanti che il sig. Gabriele Cannella è stato dapprima schierato in panchina con il n° 13 e successivamente, dal minuto 31° del 2°T, impiegato in sostituzione di altro tesserato, nonché che il dirigente accompagnatore sig. Gabriele Orofino ha sottoscritto la distinta;

- i certificati anagrafici di residenza dei sigg.ri Gabriele Cannella, Vincenzo Sorbello e Gabriele Orofino.

Tutte le parti deferite hanno fatto pervenire, con pec del 30.1.2020, memorie difensive a mezzo di proprio procuratore con le quali concludevano affinché nell'eventuale irrogazione di sanzioni vengano considerate tutte le attenuanti, anche alla luce della collaborazione degli incolpati e chiedendo l'esclusione della fattispecie ex art. 43 NOIF, poiché il calciatore era stato sottoposto a visite mediche prima dell'utilizzo.

All'udienza dibattimentale è comparso il difensore di tutte le parti deferite il quale si è ripotato alle memorie difensive in atti e ha chiesto il proscioglimento.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

ammenda di € 2.000,00 e punti due di penalizzazione a carico della società ASD Aci S. Antonio Calcio;

mesi tre di inibizione ed € 2.000 di ammenda a carico del Sig. La Mantia Giuseppe;

€ 1.500,00 di ammenda a carico del sig. Sorbello Vincenzo;

€ 1.500,00 di ammenda a carico del sig. Orofino Gabriele;

squalifica per mesi 3 a carico del calciatore sig. Cannella Gabriele.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento rileva che i fatti in contestazione sono fondati e pienamente documentati.

Segnatamente e in via decisiva rilevano le distinte di gare Torregrotta - A.S.D. F.C. Aci S. Antonio Calcio del 14.10.2018, A.S.D. F.C. Aci S. Antonio Calcio - Sporting Viagrande del 10.10.2018 e A.S.D. F.C. Aci S. Antonio Calcio - Villafranca Messana del 31.10.2018, valedoli per il campionato di Promozione e per la Coppa Italia di Promozione, in cui è stato schierato ed impiegato il calciatore Gabriele Cannella. In particolare: nella predetta gara contro il Villafranca Messana, la distinta riporta inequivocabilmente la sottoscrizione del dirigente accompagnatore sig. Orofino Gabriele, con l'indicazione del sig. Cannella Gabriele al n° 13, così come il referto arbitrale attesta il suo ingresso in campo al minuto 31° del 2°T e un'ammonizione a suo carico. Parimenti, nella predetta gara contro il Torregrotta, la distinta riporta inequivocabilmente la sottoscrizione del dirigente accompagnatore sig. Sorbello Vincenzo, con l'indicazione del sig. Cannella Gabriele al n° 13, così come il referto arbitrale attesta il suo ingresso in campo al minuto 21° del 2°T. Infine, anche nella predetta gara contro lo Sporting Viagrande, la distinta riporta inequivocabilmente la sottoscrizione del dirigente accompagnatore sig. Orofino Gabriele, con l'indicazione del sig. Cannella Gabriele al n° 3, così come il referto arbitrale attesta il suo ingresso in campo al minuto 14° del 2°T.

I certificati di residenza degli incolpati, inoltre, ivi incluso quello del calciatore Cannella Gabriele, forniscono la conformità dei dati anagrafici rispetto all'identificazione effettuate nelle gare citate.

Atteso che, tutti gli incolpati, con la memoria depositata, hanno inteso confermare i fatti loro ascritti, adducendo le ragioni delle violazioni intervenute ad un equivoco nella predisposizione degli atti necessari al tesseramento del calciatore Cannella Gabriele, documentando anche in ordine alla visita medica dello stesso per il rilascio del certificato di idoneità sportiva datato 27.11.2018.

Tutto ciò premesso, la irregolarità del tesseramento del calciatore Cannella Gabriele al momento in cui lo stesso è stato utilizzato dalla società Aci S. Antonio, risulta non solo accertata in atti ma anche sostanzialmente ammessa dalla medesima ricorrente, che riconosce di avere, seppure in buona fede, omesso per errore scusabile, di inserire attraverso il sistema informatico la domanda di tesseramento. Quanto, segnatamente al requisito soggettivo deve, anzitutto, osservarsi come, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del

previgente C.G.S. “l’ignoranza dello statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto”.

Il rappresentate della società deferita, pertanto, deve essere chiamato a rispondere per avere realizzato, con piena coscienza e volontà dei suoi elementi costitutivi, il fatto tipico previsto dalla disposizione violata.

L’errore sul divieto può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, laddove, nel caso di specie, l’ignoranza invocata dai deferiti non deriva da un’impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare/applicare integralmente lo stesso: con la conseguenza che la stessa predetta ignoranza non sarebbe sufficiente ad escludere l’affermazione di responsabilità dei deferiti.

Del resto, la colpevolezza è un rimprovero rivolto a colui che dimostri, con la propria scelta d’azione, un’insufficiente considerazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice violata. Nella situazione considerata, dunque, l’asserita ignoranza dell’illiceità della condotta non sarebbe, comunque, utile ai fini di escluderne la rimproverabilità.

Tuttavia se l’invocato errore sulla norma non può essere considerato alla stregua di una scriminante, l’evidente buona fede dei dirigenti della società deferita alla luce del complessivo contesto di riferimento, ben può essere certamente valorizzata quale attenuante ai fini della concreta determinazione (cfr CFA sez. I decisione 44/2019-2020).

Deve poi osservarsi che dei fatti-omissione contestati dalla Procura Federale non sussiste quello relativo alla mancata certificazione medico legale di idoneità fisica all’attività sportiva essendo stato prodotto in atti il relativo certificato.

Per le suddette ragioni vanno parzialmente accolte le richieste della Procura Federale e le sanzioni vengono determinate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- 1) inibizione per mesi tre a carico del sig. La Mantia Giuseppe, all’epoca dei fatti presidente della società A.S.D. F.C. Aci S. Antonio Calcio;
- 2) due giornate di squalifica a carico del sig. Cannella Gabriele, calciatore attualmente tesserato con la società A.S.D. F.C. Aci S. Antonio Calcio;
- 3) inibizione per mesi uno a carico del sig. Sorbello Giuseppe, dirigente della società A.S.D. F.C. Aci S. Antonio Calcio, all’epoca dei fatti;
- 4) inibizione per mesi uno a carico del sig. Orofino Gabriele Giuseppe, dirigente della società A.S.D. F.C. Aci S. Antonio Calcio, all’epoca dei fatti;
- 5) ammenda di € 500,00 e punti uno di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico della società A.S.D. F.C. Aci S. Antonio Calcio.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Avv. Francesco Giarrusso

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.60/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Muscolino Cateno (Presidente Società A.S.D. La Vela Football S.2018 all'epoca dei fatti);

società A.S.D. La Vela Football S.2018

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 8229/388 del 03/01/2020:

- Il sig. Muscolino Cateno, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. La Vela Football S.2018, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 38 comma 1 e 6 N.O.I.F. e 39 comma 1 lett. F) Regolamento del Settore Tecnico LND, , per aver consentito e comunque non impedito al sig. Dovara Alfio di svolgere le funzioni di allenatore della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante tre gare ufficiali della stagione sportiva 2018/2019 nonostante fosse privo di tesseramento e per non aver tesserato alcun tecnico abilitato per la predetta stagione sportiva.
- la società A.S.D. La Vela Football S.2018 ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal sig. Dovara Alfio.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Muscolino Cateno, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. La Vela Football S.2018;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. La Vela Football S.2018.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. La Vela Football S.2018 non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara (3.11.18 – 11.11.18 – 25.11.18) alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico,.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. La Vela Football S.2018 Sig. Muscolino Cateno e il sig. Dovara Alfio omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e indiretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Muscolino Cateno, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. La Vela Football S.2018;

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. La Vela Football S.2018.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 04 febbraio 2020

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI